



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via Destra del Porto, 149-151 – Tel. 0541/50121 – Fax. 0541/54373

Email: rimini@guardiacostiera.it – Sito internet: www.guardiacostiera.it/rimini

ORDINANZA N. 36/2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

- VISTO:** il foglio protocollo n. R.I. n° 537 in data 03 Maggio 2011 dell'Ufficio Locale Marittimo di Riccione, con il quale il Comandante del Porto di quel porgitore ha proposto di rivedere il "Regolamento del Porto di Riccione" in virtù della trasformazione di alcuni siti portuali che ha comportato il cambiamento della viabilità e di alcuni tratti di banchina adibiti all'ormeggio;
- VISTA:** la precedente Ordinanza n. 04/1991 in data 15 gennaio 1991, con la quale è stato approvato il "Regolamento del Porto di Riccione" edizione 1991;
- TENUTO CONTO:** che la manutenzione del porto di Riccione, in base alla sua classificazione (4^a classe), compete al Comune di Riccione (affidata alla Geat S.p.a. di Riccione) e che in esso hanno carattere di preminenza gli interessi turistici;
- RITENUTO:** condivisibile il proposito dell'Ufficio Locale Marittimo di Riccione e quindi opportuno aggiornare l'uso delle aree portuali demaniali, nonché il traffico veicolare lungo le banchine del Porto di Riccione per adeguarle alle attuali esigenze;
- CONSIDERATA:** la necessità di garantire i primari interessi della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza portuale in genere;
- VISTI:** gli articoli 30, 81, 1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 80, 84 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- Art. 1** E' approvato l'annesso "REGOLAMENTO DEL PORTO DI RICCIONE", inerente l'uso delle banchine, aree portuali demaniali e degli specchi acquei del porto-canale di Riccione.
- Art. 2** E' abrogata l'Ordinanza n. 4/1991 in premessa citata.
- Art. 3** Ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'Articolo 1174 del Codice della Navigazione e del D.lgs 18 Luglio 2005 n. 171 e successive modifiche, nonché dalle norme del Codice della Strada ove previsto.
- Art. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Rimini, lì 06.05.2011

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giorgio CASTRONUOVO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

UFFICIO LOCALE MARITTIMO RICCIONE

Via Gabriele D'Annunzio 9/A – 47838 Riccione (RN) – Tel/Fax 0541/644000
e-mail: riccione@guardiacostiera.it – sito istituzionale www.guardiacostiera.it



REGOLAMENTO DEL PORTO DI RICCIONE
ANNESSO ALL'ORDINANZA
N° _36/2011_DEL_06.05.2011_

EDIZIONE 2011

SOMMARIO

CAPITOLO I

CAPO I - <u>ASPETTI GENERALI DEL PORTO</u>	PAG.	2
Art. 1 POSIZIONE GEOGRAFICA (vedasi allegato stralcio planimetrico)	PAG.	3
Art. 2 PUNTI COSPICUI PORTO CANALE E COSTA	PAG.	3
Art. 3 CONFORMAZIONE DELLA COSTA E NATURA DEI FONDALI	PAG.	3
Art. 4 PREVISIONI DEL TEMPO	PAG.	4
Art. 5 CORRENTI E MAREE	PAG.	4
Art. 6 ELENCO SEGNALAMENTI MARITTIMI ESISTENTI NELL'AMBITO DEL PORTO DI RICCIONE E RICADENTI NELLA ZONA DI CONTROLLO DEL LOCAMARE		4
Art. 7 CARATTERISTICHE METEOROLOGICHE	PAG.	5
Art. 8 PRESCRIZIONI	PAG.	5
Art. 9 ACCESSO AL PORTO	PAG.	5
Art. 10 PERICOLI	PAG.	5
Art. 11 GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI E OLII ESAUSTI	PAG.	6
CAPO II - <u>DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA DI UNITA' NAVALI</u>		6
Art. 1 ORMEGGI DELLE UNITA' DA PESCA	PAG.	6
Art. 2 ORMEGGI DELLE UNITA' DA DIPORTO	PAG.	7 - 8 - 9 - 10
Art. 3 TRAFFICO PASSEGGERI	PAG.	10 - 11
CAPO III - <u>DESTINAZIONE BANCHINE (vedasi allegato stralcio planimetrico)</u>	PAG.	11
Art. 1 PORTO - CANALE	PAG.	11- 12 -13
Art. 2 DARSENA DI Ponente	PAG.	13 - 14
Art. 3 DARSENA DI Levante	PAG.	14 - 15

CAPITOLO II

<u>CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO PORTUALE</u>	PAG.	16
--	------	----

CAPITOLO III

CAPO I - DISCIPLINA DEI VARI E ALAGGI	PAG.	17
CAPO II - NORME PER IL RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE E DALLE STAZIONI DI SERVIZIO O A MEZZO AUTOBOTTI	PAG.	18
CAPO III - NORME PER L'USO DELLA SALDATRICE ELETTRICA O A MISCELA E DELLA FIAMMA OSSIDRICA NEL PORTO DI RICCIONE	PAG.	19

CAPITOLO IV

DISCIPLINA NORMATIVA SULLA SOSTA E DEPOSITO DI MERCE E MATERIALE IN AMBITO PORTUALE	PAG.	20
--	------	----

CAPITOLO V

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA IN PORTO	PAG.	21
---	------	----

CAPITOLO VI

DIVIETI A CARATTERE GENERALE	PAG.	22- 23 -24
-------------------------------------	------	------------

CAPITOLO I

CAPO 1 - ASPETTI GENERALI DEL PORTO

Il porto - canale di Riccione si apre alla foce del fiume Rio Melo ed è orientato per Nord Est. E' protetto da due moli foranei e comprende due darsene, una disposta a levante con una superficie acquea complessiva di m² 3.600, l'altra a ponente con una superficie acquea pari a m² 5.500.

Il canale interamente banchinato, è lungo circa 580 metri (dal passo di accesso fino al ponte della ferrovia) ed è largo tra i 17 e i 18 metri.

È classificato di 4^a classe ai sensi dell' art. 4 co 1° lett. d) e co. 5° della Legge 28.01.1994 n. 84 ed è destinato principalmente alle attività da diporto e della piccola pesca.

Tale classificazione è stata riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna che, con alcuni provvedimenti normativi tra cui la Legge Regionale 9/2002 e con le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio", ha ricompreso il Porto di Riccione fra quelli di rilevanza regionale ed interregionale, per i quali le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni demaniali marittime sono state attribuite ai Comuni, con eccezione delle aree rientranti nel DPCM 21.12.1995.

L'imboccatura del Porto - Canale è soggetta ad insabbiamento, specie dopo le mareggiate invernali. Continui lavori di escavazione sono effettuati al passo di accesso del porto per il mantenimento di idonei fondali.

I fondali interni sia del canale che delle due darsene, sono formati da fango e sabbia e risultano buoni tenitori.

Il porto - canale di Riccione è accessibile a scafi con pescaggio massimo di mt. 1,60, anche se, in assenza di mareggiate e considerata la costante presenza in porto di idoneo mezzo effossorio, il fondale varia tra i mt. 2 e i mt. 2,50 soprattutto nei mesi estivi.

La Società G.E.A.T. S.p.A., appositamente incaricata dal Comune di Riccione, ha specifici compiti ai fini dell' ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere portuali, ivi compresa l'attività di dragaggio dei fondali per mezzo della Motodraga "RICCIONE II" iscritta al n° 7RM 677 dei RR.NN.MM & GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Riccione, di proprietà della Società stessa.

Art. 1 - POSIZIONE GEOGRAFICA (vedasi allegato stralcio planimetrico)

Il Porto - Canale di Riccione, è posizionato a EST con il confine del litorale di Rimini e a OVEST con il litorale di Misano Adriatico, ed è formato dal fiume Rio Melo.

Le coordinate geografiche sono:

- latitudine. 44° 00' 05" Nord - longitudine. 012° 39' 5" Est
(vedere pag. 42 – 43 - 44 del “Portolano P8 “ – edizione 2008” e succ. agg.).

Art. 2 - PUNTI COSPICUI Porto – Canale e costa

È ben visibile la fila ininterrotta di moderni caseggiati. Alle spalle del Porto – Canale sulla dorsale dei colli di primo piano, sono riconoscibili n. 02 (due) chiese di colore rossastro con i rispettivi campanili a base quadrangolare, di colore rosso. Dopo il ponte sul Torrente Marano, un miglio e mezzo circa a Nord del Porto, si notano due costruzioni (colonie marine): una di colore rosso, l'altra bianca con alta torretta bianca al centro (Colonia Novarese). Dietro la fila di case è riconoscibile un grosso serbatoio cilindrico a scacchi bianchi e rossi sistemato su un torrione cilindrico rosso. Un po' all'interno, sulla dorsale dei colli di primo piano, si scorgono alcuni campanili dei quali quello di S. Lorenzo in Correggiano con cuspide bianca.

Art. 3 - CONFORMAZIONE DELLA COSTA E NATURA DEI FONDALI

Il litorale marittimo di Riccione, si estende per Km 07 (sette) circa ed è compreso, a SUD tra lo stabilimento balneare n. 01 del Pubblico Demanio Marittimo e precisamente dal confine con il Comune di Misano Adriatico sino ad arrivare a nord al Rio dell'Asse zona di spiaggia n. 154 del Pubblico Demanio Marittimo compreso, confinante con il Comune di Rimini.

Il fondale marino, costituito da sabbia, è omogeneo e man mano che si allontana dalla battigia, aumenta gradualmente senza sensibili variazioni di profondità.

A difesa della costa sono state posizionate una serie di barriere soffolte nel tratto di mare compreso tra il confine con il Comune di Misano Adriatico, coordinate Lat. 43° 59',38 Nord – Long. 12° 41',35 Est, sino al traverso di Piazzale Roma, coordinate Lat. 44° 00',25 Nord – Long. 12° 39',97 Est, parallele al litorale e ad una distanza di circa 200 metri dalla battigia.

Il tratto di mare in cui sono state collocate le predette barriere non è interessato da alcun tipo di navigazione (ad eccezione dei pattini e dei pedalò nel periodo balneare), in quanto molto vicina alla costa e quindi in presenza di fondali molto bassi.

La zona di mare in questione è interamente segnalata da apposite boe coniche di colore giallo.

Art. 4 - PREVISIONI DEL TEMPO

Segnali caratteristici di cambiamento del tempo sono:

- a) quando i venti di Ponente e di Libeccio si presentano con nubi unite in linea orizzontale, è indice di arrivo improvviso del vento di Greco;
- b) sempre con i venti di Ponente e Libeccio, quando le nubi tendono ed allargarsi, può verificarsi il rinforzo del vento di Libeccio;
- c) quando le nubi dirigono verso Ponente o Libeccio, può sopraggiungere il vento di Levante;
- d) analogamente, quando la marea supera il normale metro di dislivello, può segnalare che è in arrivo il vento di Levante.

Art. 5 - CORRENTI E MAREE

La marea produce corrente costante con direzione da Nord-Ovest a Sud-Est con una velocità media pari a 1-2 nodi durante il periodo estivo arrivando, invece, tra i 5 - 6 nodi durante il periodo invernale.

Nel Porto – Canale invece, si riscontra una leggera corrente in uscita generata dalle acque del Torrente Rio Melo, corrente che varia a seconda delle stagioni e dell'intensità delle precipitazioni piovose.

Art. 6 - ELENCO SEGNALAMENTI MARITTIMI ESISTENTI NEL PORTO DI RICCIONE E RICADENTI NELLA ZONA DI CONTROLLO DEL LOCAMARE

Nel porto di Riccione esistono i seguenti segnalamenti marittimi:

- a) **N. 1 fanale a luce rossa**, ubicato nella testata del molo di levante del Porto di Riccione, costituito da un candelabro su riservetta di colore rosso – Periodo del lampo rosso ogni 3 (tre) secondi con portata fino a 5 Mg (Pubblicazione n° 4002/E 2390);
- b) **N. 1 fanale a luce verde**, ubicato nella testata del molo di ponente del Porto di Riccione, costituito da un candelabro su riservetta di colore verde – Periodo del lampo verde ogni 3 (tre) secondi con portata fino a 5 Mg (Pubblicazione n° 4002.3/E 2390);
- c) **N. 1 nautofono, (lettera M)** posizionato sulla torretta del fanale a luce rossa sul molo di levante (Pubblicazione n° 4002/E 2390).

I suddetti segnalamenti marittimi sono sottoposti a manutenzione periodica a cura del personale della Società G.E.A.T., per conto del Comune di Riccione.

Art. 7 - CARATTERISTICHE METEOROLOGICHE

Il porto è ridossato dai venti del III quadrante; è soggetto però a forte risacca con venti del I quadrante, i quali rendono pericolosa l'entrata.

I venti predominanti durante il periodo invernale sono:

- **Tramontana** proveniente da Nord (di natura burrascosa);
- **Maestro** proveniente da Nord Est (generalmente di natura piovosa).

Entrambi i venti hanno una durata che si aggira dai tre ai cinque giorni.

Durante l'estate prevalentemente domina lo **Scirocco**, vento di natura moderata che ha una durata di circa 12 – 18 ore. Tale vento viene generalmente interrotto dal **Libeccio** che, soffia con particolare violenza.

Durante il periodo invernale, il vento di **Ponente** porta nebbia, mentre quello di **Maestrale** foschia. Quando soffiano il **Greco** ed il **Levante**, generano mare mosso.

Art. 8 - PRESCRIZIONI (da allacciare al CAPO II - Art. 1)

Le motonavi e le imbarcazioni di ogni tipo, soprattutto quelle che non ormeggiano abitualmente nel porto di Riccione, qualora intendano entrare/sostare in porto, devono chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione dall'Ufficio Locale Marittimo di Riccione, possibilmente con preavviso di almeno 1 ora via radio V.H.F. sul canale 16, oppure via telefono al n. 0541/644000.

Art. 9 - ACCESSO AL PORTO

L'imboccatura è soggetta a forte risacca che tende ad intraversare le imbarcazioni, anche se di notevole stazza e potenza motore, in particolar modo con i venti di Tramontana e Maestrale.

In considerazione della breve estensione in mare dei moli foranei pressoché in linea con la battigia del limitrofo arenile, nel periodo estivo, per facilitare l'accesso al porto-canale di Riccione, i moli di levante e di ponente del porto sono prolungati in mare per metri 300 con boe biconiche di colore bianco distanziate 20 metri l'una dall'altra che gradualmente si allargano ad imbuto verso il largo. Le due boe di testata del corridoio di accesso al porto, di dimensioni più grandi, sono di colore giallo.

Art. 10 - PERICOLI

Il passo di accesso del porto canale di Riccione è costantemente soggetto ad insabbiarsi a causa delle normali correnti marine e delle mareggiate, soprattutto durante il periodo invernale, quando, nonostante i continui lavori di escavazione eseguiti nello specchio acqueo del passo di accesso del porto, il fondale può raggiungere valori inferiori a metri 1, consentendo così il transito esclusivamente a piccoli natanti dal pescaggio irrisorio.

Art. 11 - GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI E OLII ESAUSTI

In ottemperanza al Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182 la Capitaneria di Porto di Rimini, con Ordinanza n. 90/2007 in data 13.11.2007, ha approvato il “**Piano Raccolta e Gestione dei Rifiuti prodotti da navi e dei residui di carico**”, nei porti del Circondario Marittimo. Con apposito bando di gara, effettuato mediante procedura aperta, viene nominato, il “**Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico nell’ambito del Circondario di Rimini**”.

Sono soggette a pagamento della tariffa tutte le navi commerciali, nonché le unità da diporto e da pesca che fanno scalo nel Porto di Riccione, secondo le procedure stabilite dalle apposite ordinanze. Nei periodi di disarmo e/o rimessaggio le unità non sono soggette alla tariffa, salvo che non venga accertata la produzione di rifiuti.

Per tale scopo in ambito portuale sono posizionati una serie di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché un’ isola ecologica ubicata nelle adiacenze del Ristorante FINO, per la raccolta di olii esausti, filtri olio e batterie al piombo.

Per quanto attiene invece i normali rifiuti solidi urbani prodotti nell’ambito portuale di Riccione, il servizio continua ad essere svolto per mezzo dei classici cassonetti ubicati in punti strategici del porto e svuotati con periodicità giornaliera a cura della Società HERA.

CAPO 2 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA DI UNITA' NAVALI

Art. 1 - ORMEGGI DELLE UNITA' DA PESCA

In tutto l’ambito portuale di Riccione fino a Viale Tasso escluso, è vietato l’ormeggio delle unità da pesca in disarmo, salvo che le dimensioni e la struttura delle stesse, non consentano di passare sotto i ponti. Sono escluse le unità da pesca in stato di fermo obbligatorio, le quali dovranno rimanere ormeggiate nella banchina a loro destinata o in altro luogo determinato dal Comandante del Porto e comunque in modo tale che la loro presenza non ostacoli la regolare attività portuale.

Nel caso di ormeggio abusivo l’unità è rimossa d’ufficio con relative spese poste a carico dei contravventori, ai sensi dell’Art. 84 del Codice della Navigazione.

Alle unità da pesca e da traffico provenienti da altri porti, è vietato fare base nel porto canale di Riccione ed eventuali istanze in deroga, aventi comunque carattere di eccezionalità, dovranno essere sottoposte con congruo anticipo all’esame dell’Autorità Marittima, con riserva di emanare specifico provvedimento comprendente le prescrizioni necessarie al mantenimento della sicurezza e dell’operatività in ambito portuale.

Le unità da pesca e da traffico che intendono fare scalo nel Porto di Riccione dovranno far pervenire la comunicazione di cui all’ Art. 179 del Codice della Navigazione, almeno 24 ore prima del previsto arrivo. (Allacciarsi alle prescrizioni di cui al precedente Capo 1 – Art. 8).

La ricezione della predetta comunicazione non costituisce comunque, tacita accettazione della richiesta di ingresso e sosta nel Porto di Riccione da parte dell’Autorità Marittima, la quale si riserva di autorizzare l’approdo subordinatamente alla disponibilità di banchine, anche ai fini della sicurezza ed operatività del Porto – Canale.

Art. 2 - ORMEGGI DELLE UNITA' DA DIPORTO

Punto 1 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:

- a) **UNITA' DA DIPORTO**: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto, così come definita dal D.Lgs. 18 Luglio 2005 n° 171 e successive modifiche;
- b) **ORMEGGIO TEMPORANEO**: la possibilità di tenere ormeggiata l'imbarcazione ad una banchina mediante la propria ancora e/o le attrezzature fisse di banchina, con l'obbligo di pronta reperibilità del proprietario/comandante o altra persona dell'equipaggio all'uopo preposta, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- c) **SOSTA O STAZIONAMENTO**: la permanenza prolungata dell'imbarcazione all'ormeggio assegnato in condizioni di sicurezza mediante l'installazione di impianti (gavitelli, corpi morti, ecc.) con l'allontanamento del proprietario/conducente, anche con successive operazione di ormeggio e disormeggio nello stesso porto.

In tutto l'ambito portuale non è ammessa la permanenza e l'ormeggio di unità da diporto non in regola con la documentazione di bordo e/o in stato di abbandono, con evidente compromissione della galleggiabilità.

Punto 2 - ORMEGGIO DELLE UNITA' IN TRANSITO

L'ormeggio delle unità da diporto in transito (da intendersi per tali quelle provenienti da altri sorgitori) è consentito per un periodo massimo di 48 (quarantotto) ore, o sino a quando le condizioni meteo-marine consentano la navigazione in sicurezza, previa comunicazione all'Autorità Marittima.

Punto 3 - ORMEGGIO TEMPORANEO / PROVVISORIO

L'ormeggio temporaneo/provvisorio, così come definito al Punto 1 lettera b), delle unità da diporto, è consentito solo su espressa assegnazione dell'Autorità Marittima Locale, previa presentazione a cura degli interessati, di specifica istanza in carta resa legale, indirizzata al Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di Riccione, il quale, a seconda della disponibilità di ormeggi rapportati alle caratteristiche delle unità da diporto per le quali si richiede il posto di ormeggio, autorizza l'ormeggio stesso per il periodo massimo di giorni 15 (quindici).

Punto 4 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA O STAZIONAMENTO

Lo stazionamento, così come definito all'art. 2 Punto 1 lett. c), delle unità da diporto negli specchi acquei del Porto di Riccione è consentito esclusivamente agli intestatari di licenza di concessione demaniale marittima, per l'occupazione dello specchio acqueo e mantenimento del posto d'ormeggio, che viene rilasciata a cura dell'Autorità competente. (Comune di Riccione)

Per essere intestatario di licenza di concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo, ai fini dell'ormeggio, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere proprietario dell'imbarcazione o comproprietario che detiene la maggioranza dei carati, ovvero comproprietario in parti uguali. In caso di scissione della società tra comproprietari in parti uguali, l'autorizzazione all'ormeggio e la relativa concessione demaniale potrà essere concessa al proprietario unico o proprietari che mantengono la titolarità dell'imbarcazione; nel caso di vendita dell'imbarcazione per una quota superiore alla metà dei carati, il concessionario dell'ormeggio non può vantare in nessun caso diritti di sorta sulla concessione dell'ormeggio, né l'acquirente può far valere, nei confronti dell'Autorità competente, alcun diritto di subingresso nella concessione.

b) Essere stabilmente domiciliato nel Comune di Riccione o avere designato un proprio incaricato, domiciliato in detto Comune, reperibile in qualsiasi momento per le necessità connesse alla sicurezza dell'ormeggio ed alla protezione antincendio ed antinquinamento.

Di tale nominativo deve essere fatta specifica comunicazione all'Autorità Marittima.

Per il rilascio di nuove licenze di concessioni demaniali marittime per l'occupazione di specchi acquei per l'ormeggio di unità da diporto, in virtù del D.P.C.M. 21/12/1995 e successiva Legge Regionale n° 09/2002 (trasferimento della competenza amministrativa in materia di demanio marittimo e portuale) con il Comune di Riccione è stato convenuto che, fino all'approvazione del Piano Regolatore del Porto, non verranno rilasciate nuove concessioni per ormeggi in ambito portuale. Ne consegue che, eventuali rinunce e/o trasferimenti, gli ormeggi liberi saranno mantenuti per le imbarcazioni in transito, o per ormeggio provvisorio (tempo massimo 15 giorni).

Punto 5 - ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Nello specchio acqueo in concessione, il concessionario deve tenervi ormeggiata l'unità indicata nella licenza di concessione. Egli non può sostituirla con altra, anche se di sua proprietà, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima competente.

L'autorizzazione è negata qualora le maggiori dimensioni dell'unità subentrante dovesse arrecare pericolo o danno alle unità vicine e/o pregiudizio alla manovra di entrata ed uscita delle altre unità e della navigazione in generale.

Punto 6 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER DEMOLIZIONE DELL'UNITA' E PER VOLONTARIO E DEFINITIVO ABBANDONO DEL POSTO DI ORMEGGIO

Ferme restando le ipotesi che danno luogo alla decadenza di cui all'Art. 47 del Codice della Navigazione, la concessione si intende decaduta in caso di demolizione dell'unità e di volontario definitivo abbandono del posto di ormeggio di cui al successivo Punto 7.

In tale caso gli impianti d'ormeggio dovranno essere rimossi e rimesso in pristino, lo stato dei luoghi. Nei predetti casi, il concessionario deve dare comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Riccione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi del fatto che ha dato luogo alla dismissione dell'ormeggio.

Punto 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comandante del Porto si riserva la facoltà di proporre al Comune di Riccione, di modificare, revocare o sospendere, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, la concessione rilasciata, per motivi attinenti alla sicurezza, alla polizia portuale e/o per altri motivi contingenti di ordine tecnico.

Punto 8 - SUBENTRO

Il nuovo proprietario, al quale l'imbarcazione sia pervenuta per fatti di successione mortis causa, ha diritto a subentrare nella concessione intestata al De Cuius. All'uopo, dovrà presentare documentata istanza entro 6 (sei) mesi dall'evento.

Punto 9 - NON USO DELLA CONCESSIONE

Il periodo di "NON USO CONTINUATO" della concessione, di cui all'Art. 47, lettera b), del Codice della Navigazione, è fissato in mesi 3 (tre).

Fa eccezione la circostanza del rimessaggio a terra dell'imbarcazione, la cui durata non può tuttavia superare il periodo di mesi 6 (sei), purché il concessionario comunichi per iscritto all'Ufficio Locale Marittimo di Riccione, la data dell'inizio del rimessaggio e quella prevedibile della fine.

Durante tali periodi è comunque vietata qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dell'ormeggio stesso, anche a titolo gratuito, pena la decadenza della concessione.

Punto 10 - CAMBIO DEI POSTI DI ORMEGGIO

Qualora per migliorare l'assetto degli ormeggi nell'ambito portuale o per aumentare la ricettività, si rendesse necessario cambiare il posto d'ormeggio fra due o più unità, ciò potrà essere fatto su proposta dei concessionari interessati, previa autorizzazione del Comandante del porto.

Ricorrendo le stesse circostanze ed in assenza di richiesta degli interessati, il cambio potrà ugualmente essere ordinato d'Autorità dal Comandante del porto, dandone comunicazione agli interessati e al Comune di Riccione.

Punto 11 - CURA DEGLI IMPIANTI E DEGLI ORMEGGI

Il concessionario deve mantenere gli impianti in perfetta efficienza. Egli deve adottare tutte le regole marinare e le cautele necessarie per evitare danni alle persone o alle imbarcazioni vicine ed alle opere portuali.

In particolare l'unità ormeggiata, affiancata da altre, deve essere munita di idonei parabordi. L'unità che per incuria o per altra causa affondi nel luogo dell'ormeggio dovrà essere subito recuperata.

Qualora il concessionario non vi provveda nel termine fissato dall'Autorità Marittima, (immediatamente nel caso in cui l'unità potrebbe causare danni ad altre imbarcazioni o sia fonte di inquinamento), sarà effettuata la procedura prevista dall'Art. 73 del Codice della Navigazione e per il recupero di eventuali spese, quella dell'Art. 84 dello stesso Codice.

Punto 12 - INCOMBENZE PARTICOLARI

Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Locale Marittimo di Riccione:

- a) la data in cui, durante la validità della concessione, intende lasciare l'ormeggio, facendo conoscere la durata di detto periodo per l'impiego di tale posto per il diporto in transito e/o temporaneo;
- b) l'eventuale vendita dell'imbarcazione.

Art. 3 - TRAFFICO PASSEGGERI

Le unità adibite al traffico passeggeri per brevi gite lungo la costa nel periodo estivo, interessate ad ottenere accosti nel porto di Riccione, dovranno produrre opportuna istanza in carta legale all'Ufficio Locale Marittimo, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto all'inizio del servizio richiesto (comunque non oltre il 15 maggio di ogni anno), qualora questo si verifichi in modo continuativo durante la stagione estiva.

Le istanze per gli accosti saltuari e/o straordinari dovranno essere avanzate all'Ufficio Locale Marittimo, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo rispetto all'orario dell'accosto richiesto.

Le unità adibite al traffico passeggeri dovranno attenersi alle seguenti condizioni/prescrizioni:

- a) all'arrivo in porto, e comunque prima di ogni ingresso in porto, contattare il Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di Riccione tramite VHF (canale 16) e/o via telefono (0541/644000), al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso e all'ormeggio che è subordinata soprattutto alla situazione dei fondali del passo d'accesso del porto, in considerazione che questo sorgitore è soggetto a

- continuo insabbiamento che porta alla variazione dei fondali anche in presenza di condimeteo avverse di lieve entità;
- b) la stessa procedura dovrà essere osservata ad ogni uscita dal porto, avendo cura di comunicare il numero dei passeggeri imbarcati;
- c) l'ormeggio deve avvenire nel tratto di banchina designato dall'Autorità Marittima, con obbligo di predisporre l'unità con prua a mare.

Il Comandante del Porto regola e vigila altresì lo sbarco/imbarco dei passeggeri a norma dell'Art. 65 del Codice della Navigazione.

- Ferma restando l'osservanza delle misure di security portuale vigenti per gli accosti operativi destinati all'imbarco/sbarco passeggeri, è facoltà dell'Autorità Marittima locale, tenuto conto della situazione delle unità presenti in porto, di quelle in previsto arrivo, nonché di ogni altra circostanza attinente alla sicurezza della navigazione in genere, di derogare temporaneamente dalle presenti regole, stabilendo di volta in volta, gli accosti e gli ormeggi che riterrà opportuni.
- Le tariffe dei servizi di assistenza all'ormeggio prestati dalla Nuova Cooperativa Ormeggiatori Azzurra, devono essere comunicate all'Autorità Marittima e debbono essere tenute affisse nei tratti di banchina in gestione, ben visibili al pubblico.

CAPO 3 - DESTINAZIONE BANCHINE (vedasi allegato stralcio planimetrico)

Art. 1 - PORTO - CANALE

A) Tratto di banchina lato ponente compreso tra l'imboccatura del porto e l'imboccatura della darsena di ponente di metri lineari 165:

Riservato alle navi impiegate per il trasporto passeggeri sia per quelle stanziali che per le unità in entrata per le quali sono autorizzate per il solo tempo necessario alle operazioni di imbarco, sbarco e comunque per non più di 2 (due) ore.

E' vietato l'ormeggio a qualsiasi altro tipo di imbarcazione, in assenza di specifica autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo.

B) Tratto di banchina lato ponente compreso tra l'imboccatura della Darsena di ponente ed il Ponte di Viale G. D'Annunzio lungo Mt. 50,50:

E' in concessione alla "Nuova Cooperativa Ormeggiatori Azzurra" ed è utilizzato per l'ormeggio di punta dei natanti da diporto a motore o a vela aventi lunghezza f.t. compresa tra i metri 9 (nove) per quelle unità ormeggiate in prossimità del ponte di Via D'Annunzio (tratto più largo del canale), e i metri 7 (sette) a scalare fino a raggiungere le unità della Guardia Costiera ormeggiate nei pressi dell'imboccatura della darsena di ponente.

Nel predetto tratto di banchina, la parte iniziale (dall'imboccatura della darsena), pari a metri lineari 6 (sei), è utilizzata per l'ormeggio di punta delle unità navali della Guardia Costiera; mentre i 7 (sette) metri lineari finali in

prossimità del Ponte di Via D'Annunzio, sono riservati all'ormeggio temporaneo delle unità da pesca per il tempo necessario occorrente per lo sbarco del pescato e/o per il rifornimento di carburante.

C) Tratto di banchina lato levante compreso tra l'imboccatura del Porto e l'imboccatura della darsena pari a metri 113:

E' vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi natante/imbarcazione salvo per casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Quanto sopra affinché non vi sia intralcio alle manovre di entrata ed uscita del porto considerata la limitata ampiezza del canale (Mt. 17).

D) Tratto di banchina lato levante compreso tra l'imboccatura della darsena e il ponte di via G. D'Annunzio pari a metri 133:

E' destinato all'ormeggio temporaneo di imbarcazioni in transito o senza ormeggio assegnato ed alle navi impiegate nel trasporto passeggeri, per il tempo necessario alle operazioni di imbarco, sbarco e comunque per non più di 2 ore, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima locale. Le predette navi fermo restando l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente Capo 2 - Art. 1, non possono accedere alla presente banchina prima delle ore 08:00 e non possono sostarvi dopo le ore 24:00.

In corrispondenza della scaletta (prima del distributore Q8), le unità da pesca sono autorizzate ad effettuare le operazioni di sbarco del pescato e attrezzature di bordo, per il tempo strettamente necessario a tali operazioni.

Possono inoltre ormeggiare a questo tratto di banchina, i motoscafi adibiti al servizio di salvataggio e delle forze di Polizia. Nel restante banchinamento, in prossimità del distributore "Q8" per una lunghezza massima di metri lineari 20, è consentito l'accosto esclusivamente per il tempo necessario al rifornimento di carburante, durante il quale i comandanti/proprietari delle stesse unità devono adottare ogni accorgimento utile ad evitare la fuoriuscita e lo sversamento in mare di carburanti e di altre sostanze inquinanti.

La banchina prospiciente la gru in gestione alla società denominata "MARINA SERVICE", per una lunghezza di mt. 17 a partire dal Ponte di Viale G. D'Annunzio, è riservato alle operazioni di varo/alaggio e piccoli interventi di manutenzione a cura del personale della predetta società.

E) Specchio acqueo compreso tra il ponte di Viale G. D'Annunzio ed il ponte di Viale Dante le cui banchine misurano metri 123 per lato:

E' interamente in concessione alla "Nuova Cooperativa Ormeggianti Azzurra di Riccione" ed è utilizzato per l'ormeggio di natanti da diporto a motore o a vela con motore ausiliario di piccole dimensioni e munite di albero abbattibile (lunghezza fuori tutto di metri lineari 6 (sei) se ormeggiata di punta, di proprietà dei clienti della predetta Cooperativa.

Nel periodo autunno – inverno, è consentito l'ormeggio di natanti da diporto o da pesca aventi le predette caratteristiche, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale.

- F) **Specchio acqueo compreso tra il ponte di Viale Dante e il ponte di Viale Tasso le cui banchine misurano metri 58 per lato:**
E' riservato all'ormeggio di unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario di piccole dimensioni (max Mt. 6 (sei) se ormeggiata di punta) e munite di albero abbattibile, dove i singoli ormeggi sono in concessione ai proprietari delle unità stesse.
- G) **Specchio acqueo compreso tra il ponte di Viale Tasso ed il ponte della Ferrovia le cui banchine misurano metri 125 per lato:**
- la banchina di levante compresa tra il ponte di Via Tasso e per metri lineari 92,50 è in concessione all'A.Di.Na per l'ormeggio di natanti da diporto degli associati, aventi lunghezza fuori tutto di metri 6 (sei) se ormeggiata di punta.
 - Il tratto di banchina compreso dalla concessione A.Di.Na. fino al ponte della Ferrovia è riservato all'ormeggio di natanti in transito e/o all'ormeggio a carattere provvisorio.
 - Il tratto di banchina di ponente compreso tra il ponte di Viale Tasso e per metri lineari 35 è in concessione all'A.Di.Na. per l'ormeggio di natanti da diporto degli associati, aventi lunghezza fuori tutto di metri 6 (sei) se ormeggiata di punta.
 - Il tratto di banchina di ponente compreso tra la fine della concessione dell'A.Di.Na e per metri lineari 25 (venticinque) è riservato all'ormeggio di natanti in transito e/o all'ormeggio a carattere provvisorio.
 - Il restante tratto della banchina di ponente fino al ponte della ferrovia pari a metri lineari 57 è adibito all'ormeggio delle unità da pesca.
- H) **Le banchine dello specchio acqueo compreso fra il Ponte della Ferrovia e il Ponte di Via Castrocara non rientrano nell'ambito del demanio marittimo portuale e nel relativo circuito doganale e pertanto sono escluse dalla disciplina del presente regolamento, in quanto le rispettive aree, non sono appartenenti al Pubblico Demanio Marittimo.**

Art. 2 - DARSENA DI PONENTE

- A) **Tratto di banchina compreso tra l'ingresso della darsena, spigolo di sinistra e per metri lineari 78, compreso il corrispondente specchio acqueo:**
E' riservato all'ormeggio di unità da diporto di media e grande dimensione ed è in concessione alla Nuova Cooperativa Ormeggiatori Azzurra di Riccione.
- B) **Tratto di banchina sud compreso fra la fine della concessione della Nuova Cooperativa Ormeggiatori Azzurra e a seguire lungo viale Galli, per una lunghezza di metri lineari 67:**
E' in concessione al CLUB NAUTICO di Riccione ed è riservato all'ormeggio di unità da diporto dei propri soci.

- C) **Tratto di banchina compreso fra la fine della concessione del Club Nautico e a seguire fino allo spigolo nord che delimita l'inizio dello scalo di alaggio pari a metri lineari 75:**
E' riservato all'ormeggio dei cutter adibiti al trasporto passeggeri e ad altre unità da diporto di medie e grandi dimensioni.
- D) **Lo scalo di alaggio:**
Che si trova in adiacenza al bar – ristorante denominato “FINO” e antistante il bar – ristorante denominato “GHER”, è riservato al varo ed alaggio delle unità da diporto, da pesca e traffico di piccole dimensioni, mediante l'utilizzo di specifici carrelli, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima (vedasi Capitolo III).
- E) **Specchio acqueo e corrispondente molo e banchina compreso fra lo spigolo sud dello scalo di alaggio fino alla statua della Madonna del Mare esclusa, per una lunghezza di metri lineari 103.20:**
E' in concessione al CLUB NAUTICO di Riccione per ormeggio di unità da diporto di dimensioni non superiore a mt. 12/15.
La parte iniziale del moletto adiacente lo scalo di alaggio, è riservato all'ormeggio, affiancato alla banchina, alle unità minori istituzionali (C.P. – C.C. – C.R.I.).
- F) **Tratto di banchina compreso fra la fine della concessione del Club Nautico e lo spigolo d'ingresso della darsena (corrispondente la statua della Madonna) della lunghezza di metri lineari 10.00:**
E' riservato alle unità navali militari (Guardia Costiera). In assenza di unità militari, la banchina può essere occupata dalle unità in transito di medie/grandi dimensioni, previa specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima Portuale. Tale tratto di banchina, rientra tra le aree sottratte alla delega regionale di cui al D.P.R. n. 616/1977.
- G) **L'imboccatura della Darsena di Ponente dell'ampiezza di metri lineari 20 circa deve essere lasciata costantemente libera da qualsiasi impedimento e/o ostacolo.**

Art. 3 - DARSENA DI LEVANTE

- A) **Tratto di banchina compreso fra lo spigolo a monte dell'ingresso della darsena e per metri lineari 81.80 compreso il corrispondente specchio acqueo:**
E' intermante in concessione alla “Nuova Cooperativa Ormeggiatori Azzurra di Riccione”, ed è riservato alle unità da diporto di medie e grandi dimensioni, che devono essere ormeggiate di punta.
- B) **Tratto di banchina compreso fra la fine della concessione della Nuova Cooperativa Ormeggiatori Azzurra e l'inizio della concessione della Lega Navale Italiana e per metri lineari 15.50:**
E' riservato all'ormeggio di unità da diporto di piccole e medie dimensioni, ove gli stessi proprietari delle unità sono concessionari dei posti d'ormeggio.

- C) **Tratto di banchina compreso fra la fine delle concessioni ai privati, per metri lineari 75, fino al Ristorante “Gambero Rosso”:**
E' riservato all'ormeggio delle unità da diporto di medie e grandi dimensioni. Il predetto tratto è in concessione alla Lega Navale Italiana.
- D) **Tratto di sottobanchina compreso fra la fine della concessione della Lega Navale Italiana e l'inizio del pontile pari a metri lineari 21:**
E' riservato all'ormeggio di unità da diporto di piccole e medie dimensioni, ove gli stessi proprietari delle unità sono concessionari dei posti d'ormeggio.
- E) **Il pontile lato esterno compreso fra la fine della concessione dei singoli concessionari e per metri lineari 25:**
E' riservato all'ormeggio delle unità da diporto di medie dimensioni. Il predetto tratto è in concessione alla Lega Navale Italiana, ad eccezione dei primi due posti di ormeggio situati all'ingresso della darsena, che sono in concessione a singoli diportisti.
- F) **La darsenetta esistente tra il pontile ed il molo di ponente situata immediatamente a sinistra dell'ingresso della darsena di levante:**
E' riservata all'ormeggio delle unità da pesca e della M/Draga “RICCIONE II”.
- G) **L'imboccatura della Darsena di Levante dell'ampiezza di metri lineari 20 circa deve essere lasciata costantemente libera da qualsiasi impedimento e/o ostacolo.**

CAPITOLO II

CAPO 1 - CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO PORTUALE

E' vietata la circolazione e la sosta di qualsiasi tipo di veicolo (inclusi ciclomotori, biciclette, pattini, monopattini e qualsiasi altro mezzo acceleratore di andatura), nonché lasciare in sosta invasature, carrelli e altri ingombri:

- a) nelle zone antistanti lo scalo di alaggio e lungo tutte le banchine di ponente;
- b) nel Piazzale Dante Tosi all'interno dell'area delimitata da recinzione con paletti e/o catena e come evidenziato da apposita segnaletica verticale;
- c) Lungo tutte le banchine della darsena di levante come evidenziato da apposita segnaletica verticale;
- d) Lungo la banchina sud della darsena di ponente;
- e) Laddove è consentita la circolazione, dietro specifica autorizzazione rilasciata dal Comando del porto, la velocità deve essere mantenuta entro il limite massimo di 10 Km/h. E' vietata, inoltre, la sosta di qualsiasi veicolo in tutto l'ambito portuale laddove non consentita da apposita segnaletica verticale, (esternamente ai box rettangolari verniciati al suolo). La sosta in prossimità dei passi d'accesso alle banchine, che non consenta o che ostacoli l'ingresso di altri mezzi sulle stesse, oltre al pagamento dell'ammenda prevista, comporta anche la rimozione coatta del veicolo. E' inoltre vietata la sosta, in ambito portuale, di qualsiasi tipo di veicolo la cui altezza sia superiore ai metri 02 (due) come evidenziato da apposita segnaletica verticale;
- f) E' altresì vietato il transito anche pedonale, fatta eccezione per gli utenti proprietari e ospiti delle unità ivi ormeggiate, su tutto il tratto di banchina prospiciente Via Galli e Ristorante "Fino" e moletto/sottobanchina in concessione al Club Nautico (darsena di ponente), incluso lo scivolo adibito a scalo di alaggio nonché nel tratto di sottobanchina e moletto della darsena di Levante e lungo le sottobanchine del canale compreso fra il ponte di Via D'Annunzio e il ponte della Ferrovia.

E' consentita la sosta:

- a) ai veicoli di altezza non superiore ai metri 02 (due) e le cui dimensioni siano tali da rientrare all'interno degli appositi box previsti dalla segnaletica orizzontale, lungo la banchina prospiciente il Viale Galli, parallelamente alla banchina stessa e nel modo indicato dall'apposita segnaletica orizzontale stessa;
- b) ai veicoli di altezza non superiore ai metri 02 (due) e le cui dimensioni siano tali da rientrare all'interno degli appositi box previsti dalla segnaletica orizzontale, nel Piazzale del Porto (darsena di Levante), esclusivamente all'interno degli spazi consentiti dalla segnaletica orizzontale;
- c) ai motocicli, in tutto l'ambito portuale, ove previsto dall'apposita segnaletica orizzontale.

Nel tratto di area demaniale marittima compreso fra la Luxury Yacht Corporation e la recinzione del Piazzale Dante Tosi, vi sono n° 02 (due) posti auto riservati ai mezzi di servizio e del mezzi del personale delle Capitanerie di Porto, n° 01 (uno) posto auto riservato ai disabili che abbiano esposto l'apposito tesserino e n° 01 (uno) posto auto riservato ai veicoli che effettuano il carico e lo scarico delle merci in porto, con obbligo di disco orario per un periodo di tempo non superiore ai 30 minuti. I predetti posti auto sono indicati da segnaletica verticale e delimitati da apposita segnaletica orizzontale.

CAPITOLO III

CAPO 1 - DISCIPLINA DEI VARI E ALAGGI

Gli alaggi ed i vari possono essere eseguiti solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo a seguito di istanza in carta semplice presentata dall'interessato. La predetta istanza dovrà riportare la zona dove sarà effettuato il varo/alaggio, le caratteristiche tecniche dell'unità e del motore, le generalità ed il recapito telefonico del proprietario o dell'eventuale responsabile delle operazioni, la data di scadenza dell'assicurazione e la data di scadenza delle annotazioni di sicurezza (se trattasi di unità iscritta presso i RR.II.DD.), nonché il posto di ormeggio ove viene sistemata l'unità.

Il proprietario o responsabile delle operazioni deve inoltre produrre il titolo di proprietà dell'unità e sottoscrivere per accettazione l'istanza assumendosi anche gli oneri derivanti dall'incarico.

Le operazioni di alaggio o varo possono essere eseguite con l'ausilio dei mezzi di sollevamento mobili; e le ditte operatrici devono essere iscritte negli appositi registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, tenuto dalla Capitaneria di Porto di Rimini. Inoltre i mezzi di sollevamento dovranno essere in possesso del prescritto certificato di collaudo o di revisione in corso di validità.

Le operazioni di alaggio o varo possono essere eseguite anche dalla gru fissa sita sulla banchina di Levante del porto canale di Riccione in prossimità del ponte di viale G. D'Annunzio. Durante le operazioni della gru fissa e dei mezzi di sollevamento mobili, non possono sostare, ad una distanza di sicurezza non inferiore a mt. 15 dalla stessa, né persone né cose con esclusione del personale addetto al servizio ed al mezzo interessato alle operazioni.

Le unità alate dovranno essere subito posizionate sugli appositi carrelli o invasi e trasportate in altro luogo, vista l'assenza di spazi liberi nell'ambito portuale di Riccione da destinare alla sosta e manutenzione delle unità tirate a secco.

Eventuali autorizzazioni alla sosta in banchina di unità alate, potranno essere rilasciate dall'Autorità Marittima caso per caso ed accertata l'esistenza di situazioni particolari.

Il deposito temporaneo delle unità collocate sugli appositi invasi, ove autorizzato dall'Autorità Marittima, è consentito gratuitamente per un periodo massimo non eccedente i 5 giorni (vedasi Capitolo IV).

Le imbarcazioni e le invasature che vengono abusivamente depositate in ambito portuale, saranno rimosse d'Ufficio a spese dei proprietari e trasferite presso idoneo deposito. Il proprietario sarà obbligato al pagamento delle spese di trasferimento, degli eventuali oneri di custodia, oltre ad essere ritenuto autore di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, come previsto dal presente Regolamento, se il fatto non dovesse costituire più grave reato.

CAPO 2 - NORME PER IL RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE DALLE STAZIONI DI SERVIZIO O A MEZZO AUTOBOTTI

Il bunkeraggio con autobotti è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, ivi compreso il bunkeraggio per i due distributori esistenti in banchina, nel rispetto delle norme che seguono:

- a) È vietato qualsiasi tipo di rifornimento di combustibile mediante travaso di taniche, fusti o di altri contenitori;
- b) Durante il rifornimento di combustibile dalle stazioni di servizio è vietato:
 - fumare;
 - accendere fiamme libere;
 - non ormeggiare correttamente e saldamente l'imbarcazione;
 - riempire recipienti non collaudati e non ritenuti idonei per legge a contenere combustibili;
- c) Le richieste di autorizzazione ad effettuare il bunkeraggio devono essere presentate, in carta legale, all'Ufficio Locale Marittimo di Riccione, almeno 12 ore prima del previsto inizio delle operazioni o in casi particolari non meno di 3 ore prima, per consentire la predisposizione dei servizi di vigilanza.
Le operazioni di bunkeraggio possono essere eseguite con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - la zona dove viene eseguito il bunkeraggio, pericolosa per sua natura, deve essere opportunamente recintata in modo da non permettere ad estranei di accedervi e nei pressi delle recinzioni devono essere sistemati cartelli indicanti il divieto di fumare;
 - le operazioni di bunkeraggio devono essere immediatamente sospese qualora si verifichi uno spargimento di liquido infiammabile, sia a terra che a bordo, o in acqua e il Comandante delle nave è tenuto a darne immediata notizia al Comando del porto provvedendo, nel contempo, d'accordo con la ditta rifornitrice, alla raccolta dei residui ed alla eliminazione degli inconvenienti che hanno causato lo spargimento dello stesso. Del pari, le operazioni di cui trattasi, devono essere sospese in caso di cattivo tempo con scariche elettriche o atmosferiche;
 - devono essere tenuti chiusi gli ombrinali e gli scarichi della coperta in modo da impedire che eventuali spargimenti di liquidi infiammabili cadano in acqua;
 - per tutta la durata delle operazioni di bunkeraggio deve essere presente il personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Riccione. Eventuali spese relative a tali servizi sono a carico della ditta richiedente.
- d) Le operazioni di bunkeraggio, salvo eventuale diversa valutazione da effettuarsi di volta in volta dal Comando del porto, sono vietate:
 - durante l'imbarco/sbarco dei passeggeri ovvero durante il carico/scarico delle merci;
 - in presenza, in un raggio di almeno Mt. 20, di esecuzione di lavori con fiamma libera o di qualsiasi natura;
 - in qualsiasi altro caso ritenuto inopportuno dal Comando del porto.

CAPO 3 - NORME PER L'USO DELLA SALDATRICE ELETTRICA O A MISCELA E DELLA FIAMMA OSSIDRICA NEL PORTO DI RICCIONE

Nel porto di Riccione, l'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica o prodotta da metano, nonché della saldatura elettrica, è regolato dalle norme stabilite dai successivi articoli, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni, che venissero eventualmente impartite, caso per caso, dall'Ufficio Locale Marittimo. In tutti i casi è vietato l'uso dell'ossigeno elettrico.

Il Comandante o, in mancanza, gli armatori o i proprietari di navi, imbarcazioni natanti o galleggianti, sia nazionali che estere, su cui si voglia far uso di saldatrici a miscela o elettrica o della fiamma ossidrica, per lavori di qualsiasi genere, dovrà essere autorizzato dall'Autorità Marittima competente, previa domanda in bollo corredata dai seguenti certificati:

- certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico del porto;
- parere del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

I responsabili delle unità di bordo sulle quali vengono svolte le lavorazioni mediante l'impiego delle predette fonti termiche, hanno l'obbligo di impartire disposizioni al personale perché venga osservato, per quanto di loro competenza, quanto è stabilito dalle presenti norme e quanto è contenuto nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.

Qualunque sorgente di calore deve trovarsi a più di 10 metri dal gasogeno. Le manichette in dotazione al brasatore devono avere lunghezza non inferiore a metri 12 (dodici). E' proibito, sia di giorno che di notte, lasciare gasogeni carichi e bombole senza efficace sorveglianza.

E' obbligatorio l'uso della valvola idraulica per chiunque usi la fiamma ossiacetilenica prodotta da gasogeno oppure da impianto centrale. Le bombole di acetilene o di ossigeno dovranno essere tenute al riparo dai raggi solari e lontano da qualsiasi altra sorgente di calore, senza valvola di presa, che sarà applicata e mantenuta solamente durante l'uso.

In caso di incendio è necessario allontanare al più presto le miscele o i gas impiegati. In caso di scoppio o di incendio si dovranno usare come mezzi di estinzione la sabbia o estintori di tipo idoneo; per cui è fatto obbligo di tenere un quantitativo sufficiente in vicinanza degli apparecchi.

CAPITOLO IV

CAPO 1 - DISCIPLINA NORMATIVA SULLA SOSTA E DEPOSITO DI MERCE E MATERIALE IN AMBITO PORTUALE

Nell'ambito delle aree demaniali marittime portuali di Riccione è vietato depositare merci e materiali di qualsiasi genere senza la prevista autorizzazione dell'Autorità competente. È comunque vietato depositare qualsiasi tipo di merce pericolosa.

Al termine delle operazioni di sbarco del pescato tutti gli attrezzi, gli oggetti ed i materiali occorsi devono essere ritirati e trasportati fuori dalla zona riservata alla circolazione.

Gli equipaggi dei Catamarani da pesca e dei Motopescherecci dopo ogni operazione in banchina devono pulire le banchine in modo da non lasciare liquami o rifiuti di qualsiasi natura, in modo tale da garantire le normali condizioni igienico sanitarie.

I mezzi autorizzati ed idonei al trasporto di prodotto ittico non possono rimanere nei punti di sbarco oltre il tempo strettamente necessario per il compimento delle operazioni commerciali di carico e scarico.

Il Comandante del Porto, di concerto con il Comune di Riccione può autorizzare il deposito di merci e di materiale su aree portuali, applicando i relativi canoni e fissando la durata dell'occupazione (art. 50 del Codice della Navigazione).

Il deposito temporaneo delle unità collocate sugli appositi invasi, ove autorizzato dall'Autorità Marittima, è consentito gratuitamente per un periodo massimo non eccedente 5 giorni. Trascorso il suddetto periodo di franchigia, sono dovuti all'Erario i seguenti canoni per superficie – tempo:

1. per unità fino a metri 05: € 1,40 al giorno;
2. per unità fino a metri 10: € 2,80 al giorno;
3. per unità oltre i metri 10: € 5,50 al giorno.

Tali importi saranno annualmente aggiornati secondo gli indici dell'ISTAT.

Decorso il termine fissato, ovvero nel caso di deposito abusivo o quando esigenze di polizia e sicurezza portuale lo richiedano, il Comandante del Porto può ordinare l'immediata rimozione delle merci e materiali.

Nel caso di mancata esecuzione dell'ordine egli può disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato (art. 64 del Codice della Navigazione).

CAPITOLO V

CAPO 1 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA IN PORTO

La pesca nel porto è subordinata all'autorizzazione del Comandante del Porto (Art. 79 del Codice della Navigazione) la stessa è disciplinata nell'ambito dei porti del Circondario Marittimo di Rimini, con Ordinanza n. 41/2000 in data 12.04.2000 della Capitaneria di Porto di Rimini.

Per il porto di Riccione, così come stabilito dall'Art. 2 della predetta Ordinanza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare ogni anno secondo l'ordine di presentazione delle domande, è fissato in 60 (sessanta).

Chi intende effettuare la pesca nel Porto deve presentare l'istanza in carta legale all'Ufficio Locale Marittimo di Riccione che provvede, in base alle esigenze, al rilascio dell'autorizzazione con durata dal giorno in cui viene rilasciata fino alla fine dell'anno solare.

La pesca sportiva potrà essere esercitata esclusivamente nei seguenti tratti di banchina:

- molo foraneo di levante nel tratto compreso tra la facciata lato mare del ristorante "Gambero Rosso" fino all'imboccatura del porto;
- molo foraneo di ponente nel tratto compreso tra la facciata lato mare del ristorante "Gher" fino all'imboccatura del porto.

E' da sottolineare che, trattandosi di pesca sportiva, il pescato ancora in vita dovrà essere rigettato in mare mentre quello non più in vita dovrà essere smaltito senza dispersione nell'ambiente circostante.

I trasgressori saranno perseguiti a mente dell'Art. 1168 del C.d.N. e rispettivamente, per le violazioni agli articoli 1, 3 e 6 dello stesso provvedimento regolamentare, ai sensi dell'art. 26 punto 3 della Legge 14 Luglio 1965 n° 963 così come sostituito dall'Art. 8 della Legge 25 Agosto 1988 n° 381, per le violazioni all'Art. 4 ed a norma dell'Art. 1174 del C.d.N. per le infrazioni agli Art. 5 e 7.

CAPITOLO VI

CAPO 1 - DIVIETI A CARATTERE GENERALE

a) **Entro le acque portuali e nella fascia di metri 200 dall'asse dell'imboccatura del porto di Riccione, fino ad una distanza di mt. 1000 dalla testata dei moli di Ponente e Levante, sono vietati:**

- L'ancoraggio e la sosta;
- La pesca con reti ed attrezzi fissi di qualsiasi tipo;
- Immersioni subacquee fatte salve quelle autorizzate;
- Effettuare la balneazione e tuffarsi dalle banchine del porto;
- Lo sci nautico, navigazione con wind-surf, acquascooter (fatta eccezione per quelli che effettuano bunkeraggio in porto), kite-surf e mosconi in genere e similari;
- Effettuare allenamenti sportivi di qualsiasi genere;
- La posa di qualsiasi boa o gavitello, o altro attrezzo, ad esclusione di quelli che prolungano i moli di Ponente e Levante ;

b) **Lungo le banchine del Porto è vietato:**

- Operare il lavaggio del pescato con le acque portuali e praticare attività che possano compromettere la sicurezza dei natanti e/o di quelli nelle vicinanze;
- Servirsi delle infrastrutture portuali per scopi diversi da quelli a cui sono destinati;
- Il lavaggio delle autovetture e automezzi in genere;
- Esercitare il commercio ambulante sia fisso che itinerante;
- Attendarsi;
- Diffondere suoni, rumori e/o annunci di disturbo alla quiete pubblica;
- Tenere comportamenti che possono, a qualsiasi titolo, compromettere il regolare andamento delle operazioni portuali;
- Accendere fuochi e svolgere attività pericolose senza la necessaria autorizzazione;
- Gettare nelle acque portuali qualsiasi tipo di rifiuto; sostanza o materiale comunque inquinante, nonché lo scarto proveniente dalla cernita del pescato;
- Effettuare riprese filmate o cinematografiche anche se interessato lo specchio acqueo antistante il porto, senza la preventiva e necessaria autorizzazione dell'Autorità competente;
- Lasciare abusivamente invasi, carrelli o altri ingombri;
- Lasciare reti ed attrezzature da pesca oltre il tempo necessario alle riparazioni o manutenzioni delle stesse;
- Effettuare l'esercizio di qualsiasi attività che richieda l'uso dei palombari e dei sommozzatori senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima;

- Accendere fuochi o tenere fiamme libere ed usare saldatrice a gas o elettrica nel Porto a bordo delle unità all'ormeggio. L'uso di quest'ultima può avvenire solo su autorizzazione dell'Autorità Marittima e con l'osservanza di tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza in materia previste;
- Emettere fumo, eccetto che per il normale funzionamento dei macchinari di bordo;
- L'uso di fischi o della sirena è consentito unicamente per le segnalazioni di manovra previste dalle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare;
- Per le unità ormeggiate lungo le banchine, i rispettivi comandanti devono evitare di far sporgere attrezzature di bordo che possano costituire pregiudizio per il libero movimento delle altre unità od il transito delle persone ed arrecare danno alle opere portuali ed impianti portuali;
- Depositare nelle aree portuali merci e materiali di qualunque natura senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- Gettare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere. È consentito solo servirsi degli appositi cassonetti all'uopo predisposti;
- Effettuare rifornimento di combustibile mediante travaso di taniche, fusti o altro contenitore;
- Durante il rifornimento dal distributore autorizzato e presente in porto, nel tratto di banchina interessato è vietato fumare, accendere fiamme libere, tenere acceso i motori, non ormeggiare correttamente, e saldamente l'unità, riempire recipienti non collaudati e non idonei per legge a contenere combustibili;
- Effettuare bunkeraggio senza l'osservanza delle prescrizioni previste in materia di sicurezza;
- Effettuare operazioni di varo e alaggio in zone non consentite;
- Effettuare lo sbarco del pescato in zone portuali non consentite;
- Depositare merci o liquidi di natura infiammabile o pericolosa;
- Circolare e sostare con veicoli nelle zone antistanti lo scalo di alaggio e lungo la banchina di Ponente, lungo la banchina di P.le Dante Tosi, lungo la banchina della Darsena di Levante. Laddove è consentita la circolazione, dietro specifica autorizzazione rilasciata dal Comando del Porto, la velocità deve essere mantenuta entro il limite massimo di 10 km./h.;
- Ormeggiarsi in corrispondenza delle scale di accesso presenti lungo i tratti di banchina portuale. Tale manovra, è consentita solo per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di sbarco / imbarco di persone. Il divieto di cui sopra è valido anche per il deposito di attrezzatura da pesca. Le scale di accesso devono mantenersi sempre libere e sgombre da qualsiasi materiale;
- Effettuare lo scarico dei servizi igienici nelle acque del porto;
- effettuare lo svuotamento di acque di sentina;
- Usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio di unità qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
- Svolgere a bordo delle unità agli ormeggi attività commerciali, professionali, artigianali;

- Depositare olii e batterie esauste lungo le banchine portuali. Il loro conferimento è consentito solo esclusivamente in aree predisposte;
- Navigare in entrata ed in uscita dal porto con una velocità superiore ai 3 (tre) nodi;
- Stendere cavi d'ormeggio che impediscono la regolare navigazione nell'ambito portuale, senza la preventiva autorizzazione del Comandante del Porto.